



TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, composto dai seguenti Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Raffaella Simone | Presidente |
| 2) Dott. Nicola Magaletti | Giudice |
| 3) Dott. Michele De Palma | Giudice est. |

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su istanza della _____ (già _____) del 24.6.2021.

FATTO E DIRITTO

Con la predetta istanza, la _____ ha chiesto che: “*il Tribunale Voglia disporre il pagamento della somma di Euro 139.314,22 in favore dei creditori chirografari del fallimento _____ in ragione dei rispettivi crediti - ordinando il deposito delle somme dovute in favore di quelli eventualmente irreperibili -, ed il contestuale svincolo della residua somma depositata sul libretto di risparmio n. 11786 intestato al Concordato Fallimentare _____ presso l’Agenzia del Palazzo di Giustizia di Bari della _____ in favore della _____ con la precisazione che in favore di quest’ultima, ad avvenuto decorso del termine prescrizione dal deposito, andranno versate anche le somme depositate e non riscosse*”.

La domanda si fonda sul fatto che con decreto del 10.11.2020, passato in giudicato, la Corte di Appello di Bari ha statuito, per quanto qui rileva, che le somme residue dall’esecuzione del concordato fallimentare per effetto del quale venne chiuso, con decreto

collegiale del 23.6.2008, il fallimento n. 13498/1999 della _____ non devono essere devolute al Fondo Unico Giustizia e che l'unica legittimata a chiederne la restituzione sia la _____ ed ha altresì ritenuto che esse debbano essere destinate ad incrementare la percentuale di pagamento già versata - fino al raggiungimento della percentuale massima del 12,50% originariamente prevista nella proposta concordataria - in favore dei creditori chirografari, precisando che il diritto di questi ultimi a richiederne il pagamento non può considerarsi prescritto.

Invero, con il predetto decreto collegiale del 23.06.08, dichiarata la chiusura del fallimento _____ per avvenuta esecuzione del concordato, nulla venne disposto in merito alla distribuzione delle somme eventualmente residue all'esito di due giudizi pendenti e, proprio per la pendenza di tali due giudizi, venne accantonata la somma di euro 311.343,84 su un libretto di risparmio intestato alla procedura.

Tali due giudizi si sono conclusi favorevolmente alla società fallita, sicché la somma residua deve essere utilizzata per incrementare la percentuale di pagamento già versata ai creditori, con la conseguenza che ex art. 121 l.f. va disposta la riapertura del fallimento n.

della _____ (ora _____).

P. Q. M.

Il Tribunale civile di Bari, Quarta Sezione, decidendo, in composizione collegiale, così provvede:

- 1) Dispone la riapertura del fallimento n. _____ della _____ (ora _____).
- 2) Nomina giudice delegato il Dott. Michele De Palma.
- 3) Richiama in ufficio il Curatore Dott. Michelangelo Liuni.
- 4) Fissa l'udienza del 21.10.2021 per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.;
- 5) Assegna ai creditori il termine perentorio di giorni 20 prima dell'adunanza di cui al capo

precedente per la presentazione delle domande di insinuazione, mediante trasmissione delle domande medesime, unitamente ai relativi documenti, all'indirizzo di posta elettronica del curatore da un indirizzo di posta elettronica certificata. Rappresenta che i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione, salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

- 6) Manda alla Cancelleria perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito ed al PM, alla comunicazione per estratto al curatore, alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese di Bari per l'annotazione di cui all'art.17 L.F.;
- 7) Autorizza la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza.

Così deciso, il 12.7.2021, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Bari, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, composto dai suindicati Sigg.ri Magistrati componenti del Collegio Giudicante.

Il Giudice est.

Dr. Michele De Palma



Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone

